

PROPOSTA DI LEGGE 3979

d'iniziativa dei deputati
MARTELLA, BARETTA, MURER, VIOLA

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia

Presentata il 21 dicembre 2010

Onorevoli Colleghi! — Una nuova legge speciale per Venezia non può ripetere, sia pure aggiornandola e arricchendola, contenuti delle precedenti leggi speciali. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna, dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale, deve essere declinata alla luce della fase radicalmente nuova generata dagli eventi dell'economia globalizzata e delle loro ricadute su modi e contenuti della produzione e sulla cultura nonché sulle politiche di sostenibilità ambientale.

A questa fase Venezia si affaccia dopo che tre decenni di attività nel campo della salvaguardia, pur nella contraddittorietà di molte scelte e azioni fino ad oggi condotte, hanno modificato — certamente in meglio — le condizioni fisiche della città e della sua laguna, mentre non sono riuscite a incidere sui cosiddetti «assetto socio-economico».

Le linee portanti di questa nuova fase — che costituiscono l'impalcatura della presente proposta di legge — sono:

- la sostenibilità ambientale ed economica;
- un nuovo modello di governance, basato sull'istituzione dell'area metropolitana;
- la vocazione federalista;
- la semplificazione amministrativa;
- la partecipazione delle popolazioni e delle imprese interessate al processo di rilancio del territorio.

In tale senso la proposta di legge sposta il tema della salvaguardia sia fisica che socio-economica da azioni difensive di tutela di un patrimonio architettonico e ambientale fortemente a rischio ad azioni

positive che, nell'ottica della sostenibilità ambientale, vogliono rappresentare un fattore determinante di rilancio socio-economico.

La questione si pone quindi, in linea con quanto i Paesi e le economie più avanzati stanno facendo, non più come problema di tutela ambientale, ma come problema di sostenibilità complessiva, a cui Venezia può e deve legittimamente aspirare. Ciò vuole dire tenere insieme l'ambiente, la qualità della vita, lo sviluppo dei fattori produttivi, la cultura, la riconversione di Porto Marghera e gli equilibri finanziari e, in particolare, vuol dire porre il tema della sostenibilità ambientale non come una delle politiche possibili e necessarie, ma come il motore di tutte le politiche urbane, in grado di mettere in campo una grande quantità di azioni specifiche e di risorse umane e materiali, che, tutte assieme, possono costituire il principale elemento innovativo di sviluppo della città.

Un altro elemento riguarda le nuove forme di

governance che si stanno imponendo a livello internazionale a fronte della globalizzazione dell'economia.

Una governance in cui il livello locale è diventato sempre più importante, facendo emergere la necessità di passare a strategie più complesse e partecipate di governo dello sviluppo, sperimentando formule capaci di coordinare i vari livelli istituzionali, di dare vita a relazioni tra pubblico e privato di tipo innovativo e di mobilitare le energie presenti nelle società locali. Tali nuove tendenze si sono mosse — a livello internazionale — nel senso della sussidiarietà orizzontale e del partenariato sociale, ovvero dei rapporti di cooperazione per la produzione di beni e di servizi tra amministrazione pubblica, imprese e settore non profit (dando tra l'altro luogo a numerose e interessanti esperienze nei Paesi dell'Unione europea).

Dunque la nuova legge speciale, ribaltando le impostazioni precedenti anche di altri progetti di legge, si incentra sul governo locale delle opportunità, delle regole e dei finanziamenti che la nuova legge intende attivare.

Art. 1.

(Finalità e obiettivi. Piano generale degli interventi).

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e del sistema lagunare; ne favorisce la ricostruzione e la tutela dell'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause degli squilibri idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e assicura la vitalità socio-economica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nell'Agenda XXI e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive dell'Unione europea in materia ambientale. Al perseguimento delle finalità di cui al presente comma concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, i comuni interessati nonché gli altri enti territoriali.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, di seguito denominato «Piano generale», da attuare attraverso piani e programmi specifici di settore. Il Piano generale è redatto entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge ed è elaborato per un periodo di dieci anni, con programmi triennali di spesa annualmente aggiornati e finanziati ai sensi della medesima legge. Il Piano generale è sottoposto a valutazione di impatto ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, per valutare preventivamente

gli effetti sul territorio, diretti e indiretti, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi delle diverse azioni programmate, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del Piano generale stesso. Il Piano generale prevede, nel quadro di un sistema finalizzato al riequilibrio e alla salvaguardia del sistema lagunare veneziano:

a) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei margini lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti;

b) interventi diffusi di ripristino morfologico della laguna per conseguire l'ottimizzazione del ricambio tra mare e laguna e per riattivare i dinamismi naturali a partire dallo stato di avanzamento delle opere del sistema del modulo sperimentale elettromeccanico (MOSE), assicurando contemporaneamente la funzionalità di accesso alla portualità lagunare;

c) la riduzione dei livelli delle maree in laguna per porre al riparo gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso gli interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto nonché gli interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse del centro storico e delle isole dell'estuario, da attuare in connessione ai programmi di manutenzione urbana;

d) l'apertura delle valli da pesca all'espansione della marea;

e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico immediatamente sversante nel corpo idrico ricettore e la ricostruzione dell'equilibrio idraulico; il ripristino delle condizioni di sicurezza e di navigazione dei corsi d'acqua interni, immediatamente sversanti in laguna;

f) la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento idrico, acustico e atmosferico provenienti dal sistema produttivo; la messa in sicurezza dell'ambiente lagunare

dagli effetti dell'inquinamento prodotto dai siti inquinati;

g) programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architettonico mobiliare e immobiliare pubblico della città di Venezia e della sua laguna;

h) la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare;

i) un piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera, che prevede altresì una sua gestione unitaria, con garanzia preliminare dei posti di lavoro e della sicurezza ambientale e dei cittadini;

l) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di importanza internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

m) interventi per lo sviluppo socio-economico dell'area veneziana;

n) politiche per il turismo attraverso l'organizzazione e il controllo dei flussi;

o) un piano della mobilità e dell'accessibilità alla città storica di Venezia dall'intero comprensorio dell'area veneziana;

p) altre linee di intervento omogenee e complementari a quelle previste dal presente comma ritenute opportune nel corso dell'elaborazione e della discussione del Piano generale.

3. Lo sviluppo socio-economico dell'area veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, ricostruendo l'equilibrio demografico, improntato ai principi della sostenibilità ambientale ed economica, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive dell'Unione europea in materia, è attuato attraverso:

a) un complesso di misure atte a incentivare il mantenimento della residenza

nel centro storico veneziano, anche attraverso l'insediamento di nuova popolazione residente, a partire dagli studenti universitari che si laureano a Venezia;

b) l'acquisizione da parte degli enti locali di aree site nei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse;

c) la concessione di incentivi e di agevolazioni per le aziende pubbliche e private o per i sistemi di imprese la cui specificità sia stata riconosciuta dall'Unione europea, localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

d) la concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle strutture portuali e intermodali dell'area lagunare;

e) la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati che realizzano a Venezia, nelle isole o nella terraferma infrastrutture e reti a banda larga e per la connettività in movimento;

f) la concessione di contributi per la riconversione di imprese o di sistemi di imprese legati alla green economy e all'information and communication technology;

g) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico e artistico,

siti nei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino;

h) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari nella laguna di Venezia.

4. La manutenzione urbana della città di Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città, è attuata attraverso un complesso di interventi:

a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio, quali scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e di fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città;

b) manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova edificazione e acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi, da realizzare previa convenzione con il comune di Venezia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

c) realizzazione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e di Chioggia;

d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso nell'intero bacino lagunare;

e) restauro e ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

f) assegnazione di contributi per l'acquisto della prima abitazione e per la rivitalizzazione sociale attraverso la destinazione di specifici contributi a studenti, ricercatori e giovani coppie che stabiliscono la propria residenza a Venezia.

Art. 2.

(Istituzione della città metropolitana di Venezia).

1. È istituita la città metropolitana di Venezia.

2. Il territorio della città metropolitana di Venezia si articola al suo interno in comuni. Il comune di Venezia si articola in municipi.

3. La città metropolitana di Venezia coincide con la circoscrizione della provincia di Venezia, salva la possibilità per altre province limitrofe e per comuni contermini di aderirvi, secondo le modalità previste dall'articolo 3.

4. La provincia di Venezia cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento del primo consiglio metropolitano di Venezia eletto ai sensi della presente legge.

5. La città metropolitana di Venezia succede alla provincia di Venezia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di quest'ultimo ente.

Art. 3.

(Procedimento di adesione alla città metropolitana di Venezia).

1. Possono entrare a far parte della città metropolitana di Venezia, sentita la regione, anche le province limitrofe e i comuni contermini al territorio metropolitano.

2. L'iniziativa del procedimento di adesione alla città metropolitana di Venezia da parte di una provincia limitrofa può essere assunta da un numero pari almeno al 20 per cento dei comuni della provincia medesima, che ne rappresentano almeno il 60 per cento della popolazione.

3. L'iniziativa del procedimento di adesione alla città metropolitana di Venezia da parte di un comune contermini può essere assunta dal consiglio comunale del comune medesimo, previa approvazione della maggioranza della popolazione ivi residente, espressa mediante referendum.

4. Nel caso previsto dal comma 2, la legge dello Stato disciplina il passaggio delle funzioni dalla provincia interessata alla città metropolitana di Venezia e ogni altra disposizione necessaria all'adesione.

La città metropolitana di Venezia subentra alla provincia che vi aderisce.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la legge dello Stato disciplina il passaggio del comune dalla provincia di provenienza alla città metropolitana di Venezia.

Art. 4.

(Funzioni attribuite alla città metropolitana di Venezia).

1. La città metropolitana di Venezia subentra alla provincia di Venezia nell'esercizio di tutte le sue funzioni, ad eccezione di quelle espressamente devolute ai singoli comuni.

2. Con legge regionale possono essere attribuite alla città metropolitana di Venezia ulteriori funzioni.

3. Nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali, sono attribuite all'esercizio esclusivo della città metropolitana di Venezia le funzioni amministrative in materia di:

a) sviluppo urbano e pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

d) disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia;

e) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;

f) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

- g) sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
- h) grande distribuzione e grandi strutture di vendita; rilascio delle relative autorizzazioni;
- i) agricoltura, politiche agricole e pesca;
- l) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
- m) istruzione e organizzazione scolastiche;
- n) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la regione Veneto;
- o) competenze nel settore socio-sanitario.

4. Ulteriori funzioni possono essere attribuite o delegate alla città metropolitana di Venezia con legge statale o regionale o delegate alla medesima dai comuni compresi nel suo territorio.

5. La città metropolitana di Venezia promuove la conclusione di accordi di programma e lo svolgimento di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel suo territorio con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La città metropolitana di Venezia è interlocutore della regione Veneto e dello Stato per accordi di programma che prevedono interventi a una scala superiore a quella del territorio metropolitano. La città metropolitana di Venezia può essere delegata dalla regione Veneto o dallo Stato per l'applicazione e l'esecuzione, in tutto o in parte, di accordi di programma che la vedano partecipe.

Art. 5.

(Devoluzione di funzioni ai comuni e ai municipi della città metropolitana di Venezia).

1. Nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato e delle competenze regionali, sono attribuite all'esercizio esclusivo dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Venezia le funzioni amministrative in materia di servizi alla persona, pari opportunità, attività sociali, cultura e urbanistica.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comune di Venezia prevede nel proprio statuto l'attribuzione esclusiva delle funzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo ai propri municipi.

3. La città metropolitana di Venezia può delegare ai comuni l'esercizio di proprie funzioni.

Art. 6.

(Organi della città metropolitana di Venezia).

1. Sono organi della città metropolitana di Venezia il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana e la conferenza dei sindaci dei comuni della città metropolitana di Venezia.

Art. 7.

(Sindaco metropolitano di Venezia).

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione

del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il sindaco metropolitano è organo responsabile dell'amministrazione della città metropolitana di Venezia e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano, avvalendosi di un ufficio di supporto istituito ai sensi dell'articolo 90 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana di Venezia, convoca il consiglio metropolitano di Venezia, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Egli adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio metropolitano.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco metropolitano esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla città metropolitana di Venezia.

5. Il sindaco metropolitano può delegare proprie funzioni a uno o più consiglieri metropolitani.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio metropolitano, il sindaco metropolitano provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della città metropolitana di Venezia presso enti, aziende e istituzioni.

7. Il sindaco metropolitano nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il sindaco metropolitano presta davanti al consiglio metropolitano, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

Art. 8.

(Giunta metropolitana di Venezia).

1. La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco metropolitano, collabora con il sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta metropolitana compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del

consiglio metropolitano; riferisce annualmente al consiglio metropolitano sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta metropolitana l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio metropolitano.

Art. 9.

(Consiglio metropolitano di Venezia).

1. Il consiglio metropolitano è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della città metropolitana di Venezia ed esercita le competenze individuate dall'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il consiglio metropolitano è composto da quarantacinque membri eletti ogni

cinque anni secondo le disposizioni previste dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10.

(Conferenza dei sindaci dei comuni della città metropolitana di Venezia).

1. La conferenza dei sindaci dei comuni della città metropolitana di Venezia, di seguito denominata «conferenza», è organo di rappresentanza dei comuni.

2. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni della città metropolitana di Venezia e dai presidenti dei municipi del comune di Venezia. Non è ammessa rappresentanza.

3. La conferenza, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può chiedere al consiglio metropolitano che una delibera posta all'ordine del giorno del consiglio metropolitano sia esaminata, prima della votazione, anche dalla medesima conferenza.

4. Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della delibera di cui al comma 3 da parte del consiglio metropolitano alla conferenza, questa può proporre modifiche sulle quali il consiglio metropolitano decide in via definitiva.

5. La conferenza esprime parere obbligatorio e non vincolante, entro il termine di cui al comma 4, sullo statuto della città metropolitana di Venezia, sul piano territoriale, sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei servizi pubblici di livello metropolitano.

Art. 11.

(Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia).

1. È istituito il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato «Comitato», composto dal sindaco della città metropolitana di Venezia, che lo presiede, dal presidente della

giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni aderenti alla città metropolitana, da un

rappresentante dei restanti comuni della conterminazione lagunare e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.

2. Al Comitato sono demandate:

a) l'approvazione del Piano generale e dei relativi programmi di attuazione annuali e triennali, predisposti e redatti dall'ufficio di cui all'articolo 12;

b) la fissazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione annualmente, secondo le modalità previste dall'articolo 17, sulla base delle priorità richieste dal Piano generale e dello stato di attuazione dello stesso.

3. Il presidente del Comitato trasmette ogni anno al Parlamento una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Piano generale.

Art. 12.

(Ufficio per la pianificazione strategica).

1. È istituito l'Ufficio per la pianificazione strategica, posto alle dirette dipendenze del sindaco della città metropolitana di Venezia, che elabora il Piano generale.

2. L'Ufficio per la pianificazione strategica è presieduto dal sindaco della città metropolitana di Venezia o da un suo delegato, il quale provvede con cadenza quadrimestrale a trasmettere una relazione al Comitato sullo stato di avanzamento del Piano generale. Il presidente assicura l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge; comunica immediatamente i termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze e, in caso di inadempienza, informa il Comitato, il quale entro

trenta giorni dispone la sostituzione dell'ente con un commissario ad acta.

3. Entro un mese dalla sua costituzione, l'Ufficio per la pianificazione strategica definisce la composizione e adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

4. Presso l'Ufficio per la pianificazione strategica operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del Piano generale. L'Ufficio svolge le seguenti funzioni:

a) redige e aggiorna periodicamente il Piano generale, anche secondo gli indirizzi del Comitato;

b) gestisce il sistema informativo;

c) verifica la correlazione sistemica del Piano generale:

1) con le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell'ambiente lagunare veneziano e, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sugli eventi di marea medio-alta a breve e a medio periodo nonché, per le moree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;

2) con il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia redatto dalla regione Veneto e con i piani redatti dall'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione ai sensi del capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

3) con il piano di programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città metropolitana di Venezia e successivi aggiornamenti;

4) con gli interventi finalizzati alla riconversione socio-economica dell'area veneziana.

Art. 13.

(Statuto della città metropolitana di Venezia).

1. Lo statuto della città metropolitana di Venezia è adottato dal consiglio metropolitano nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo.

2. Lo statuto, nel rispetto delle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della città metropolitana di Venezia e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali della città metropolitana di Venezia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti.

4. Lo statuto è deliberato dal consiglio metropolitano con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenere entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto, affisso all'albo pretorio della città metropolitana di Venezia per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi

trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della città metropolitana di Venezia.

Art. 14.

(Passaggio delle funzioni prefettizie al sindaco metropolitano di Venezia).

1. Il sindaco metropolitano di Venezia esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di

industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di esercizi pubblici, di agenzie, di tipografie, di mestieri girovaghi, di operai e di domestici, di malati di mente, di intossicati e di mendicanti e di minori di anni diciotto.

2. Il sindaco metropolitano esercita le competenze attribuite al prefetto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Ove il sindaco del comune interessato non adotti i provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il sindaco metropolitano provvede in luogo del prefetto, con propria ordinanza.

4. Nei casi di rilevanza metropolitana, le competenze attribuite al prefetto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono esercitate dal sindaco metropolitano.

5. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo e per l'osservanza dei regolamenti metropolitani il sindaco metropolitano si avvale anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

6. Le altre attribuzioni conferite al prefetto dalla legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza sono esercitate, nell'ambito territoriale della città metropolitana di Venezia, dal questore di Venezia.

7. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci dei comuni della città metropolitana di Venezia quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

8. Restano attribuite al prefetto di Venezia le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e di coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato.

Art. 15.

(Passaggio delle funzioni del Magistrato alle acque di Venezia al sindaco metropolitano di Venezia).

1. Il sindaco metropolitano esercita le attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, previste dalle leggi vigenti. Sono attribuite al sindaco metropolitano in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

(Agenzia metropolitana di trasporti della città metropolitana di Venezia).

1. Ferme restando le competenze regionali in materia di trasporti, la città metropolitana di Venezia può istituire un'agenzia metropolitana dei trasporti alla quale i comuni appartenenti alla città metropolitana conferiscono le partecipazioni societarie da essi detenute nelle aziende che operano nel settore.

2. Agenzie analoghe a quella di cui al comma 1 possono essere costituite per la gestione integrata di servizi pubblici locali nel rispetto della legislazione nazionale e delle direttive dell'Unione europea.

Art. 17.

(Risorse umane, strumentali e finanziarie).

1. La città metropolitana di Venezia acquisisce tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie della provincia di Venezia inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il personale della provincia di Venezia addetto a funzioni devolute ai comuni è trasferito ai comuni stessi per l'esercizio delle medesime funzioni.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il sindaco metropolitano di Venezia, è stabilito il passaggio alla città metropolitana di Venezia del personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Venezia addetto a funzioni prefettizie trasferite al sindaco metropolitano ai sensi dell'articolo 14.

Art. 18.

(Finanziamento della città metropolitana di Venezia).

1. La città metropolitana di Venezia, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dispone del gettito dei tributi riferibili al proprio territorio.

2. La città metropolitana di Venezia subentra alla provincia di Venezia in tutte le entrate a essa spettanti.

3. Alla città metropolitana di Venezia è attribuita un'aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti riscosse nel territorio metropolitano, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il sindaco metropolitano.

4. La città metropolitana di Venezia può istituire imposte e tasse sul turismo.

5. La città metropolitana di Venezia può istituire altresì tributi di scopo per il più adeguato svolgimento delle proprie funzioni.

6. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, la città metropolitana di Venezia può adottare le seguenti apposite misure:

a) conformazione dei servizi resi dalla città metropolitana a costi standard unitari di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dalla città metropolitana, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla città metropolitana con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico della città metropolitana per il funzionamento dei propri organi, compresi

i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Tale contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e di servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

g) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato fino al 50 per cento;

h) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'imposta comunale sugli immobili sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

i) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e per la manutenzione ordinaria dei cimiteri.

7. Gli investimenti per gli interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia di cui alla presente legge rientrano nel capitolo della legge di stabilità di previsione dello stanziamento annuale e triennale volto al finanziamento del Piano generale.

8. L'ammontare delle somme delle opere, degli incentivi e dei contributi compresi nel Piano generale è considerato al di fuori del conteggio dei limiti del patto di stabilità interno.

9. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per quanto non previsto dalla medesima legge, mediante le entrate del bilancio dello Stato relative a imposte dirette e indirette, a diritti e a tasse relativi ad attività svolte nell'ambito del porto di Venezia, di competenza dello Stato.

Art. 19.

(Incentivi economici).

1. Al fine di favorire gli interventi di cui all'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad anticipare alla città metropolitana di Venezia finanziamenti in conto capitale da utilizzare, fino al limite

di 600 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti Spa, comprese le quote degli interessi maturati.

2. Alle piccole e medie imprese che nel triennio 2011-2013 avviano una nuova attività produttiva nella città metropolitana di Venezia è concesso un credito d'imposta utilizzabile per compensazione di imposte dirette e indirette, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per favorire l'accesso al credito delle imprese che investono in attività di ricerca e di innovazione è istituito un consorzio di garanzia fidi, alimentato con i fondi di cui all'articolo 18. Il consorzio stipula con le banche e gli istituti di credito presenti sul territorio un'apposita convenzione con garanzia fino all'80 per cento della somma richiesta ed erogata, senza segnalazione in centrale rischi, a un tasso pari all'Euribor a sei mesi ridotto di un punto percentuale.

4. Al fine di favorire la nascita di incubatori di imprese che sviluppano la loro attività nei settori dell'ICT, delle nanotecnologie o della green economy, il Parco scientifico tecnologico di Venezia (VEGA) può accedere alle agevolazioni di cui al comma 3.

5. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale e in considerazione della particolarità della città metropolitana di Venezia, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, la regione Veneto con propria legge può, in relazione all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni per le nuove iniziative produttive nell'area metropolitana di Venezia.

Art. 20.

(Riconversione dell'economia veneziana).

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), d) ed e), per favorire la riconversione dell'economia veneziana alla green economy e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e reso esecutivo dalla legge 10 giugno 2002, n. 120, e dalle direttive dell'Unione europea in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale, progetti di infrastrutturazione della città, compresi gli edifici civili, con reti in fibra ottica. Sono inoltre cofinanziati progetti indirizzati a progetti «Smart cities», secondo quanto previsto dal programma dell'Unione europea «Internet of things».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, prevista l'erogazione di finanziamenti da parte del-

la città metropolitana di Venezia, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato, destinati all'implementazione o all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nell'area metropolitana veneziana.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 21.
(Porto Marghera).

1. Ferme restando le competenze regionali in materia di bonifiche, è istituita l'Agenzia metropolitana per la riqualificazione di Porto Marghera, di seguito denominata «Agenzia», con l'obiettivo di favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali riguardanti le attività di analisi di rischio, di caratterizzazione del sito e di bonifica, nonché di promuovere lo sviluppo e la riconversione. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha competenza in via esclusiva in materia di bonifica dei siti contaminati all'interno della conterminazione lagunare, nel rispetto dei principi generali di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e in deroga alle norme di cui all'articolo 252 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

2. L'Agenzia è a maggioranza pubblica, con una partecipazione del comune di Venezia non inferiore al 51 per cento, nonché della regione Veneto, dell'autorità portuale della città metropolitana di Venezia e di soggetti privati. Entro un mese dalla sua costituzione, la giunta della città metropolitana di Venezia definisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal sindaco della città metropolitana di Venezia tra esperti di riconosciuta competenza in materia ambientale, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.

4. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità.

5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico della città metropolitana di Venezia da definire in sede di approvazione del bilancio annuale.

6. Entro sei mesi dalla sua costituzione, l'Agenzia elabora un piano complessivo di sviluppo dell'area di Porto Marghera.

7. Gli investimenti per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e di bonifica di Porto Marghera sono a carico delle imprese che acquistano le aree, che possono essere vendute solo a fronte di bonifiche effettuate e di un piano industriale re-

datto sulla base del piano complessivo di sviluppo di cui al comma 6.

8. Qualora le attività di cui al comma 7 non siano realizzate nei termini previsti dai rispettivi piani industriali, l'Agenzia può imporre ai soggetti inadempienti la bonifica e l'adeguamento ai piani industriali per le aree bonificate e, in mancanza, può acquisire all'interesse pubblico le aree.

9. Al fine di favorire l'insediamento di attività produttive legate alla green economy e di centri di ricerca finalizzati alla riconversione ecologica e ad alto contenuto tecnologico, l'Agenzia individua un'area, di dimensioni non inferiori a 100 ettari dedicata a ospitare tali attività.

10. Le aziende che si insediano nell'area di cui al comma 9 hanno la disponibilità gratuita dei terreni per i primi cinque anni dell'insediamento e godono di contributi da definire nei programmi triennali di spesa stabiliti dal piano complessivo di sviluppo di cui al comma 6.

11. L'area di Porto Marghera è esclusa dall'elenco dei siti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e i relativi fondi non o trasferiti all'Agenzia.

Art. 22.
(Arsenale di Venezia).

1. L'Arsenale è un patrimonio inalienabile e indivisibile della città metropolitana di Venezia. Le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti alla città metropolitana di Venezia.

2. La città metropolitana di Venezia procede al trasferimento in concessione a

titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari.

3. Le somme ricavate per effetto della concessione degli immobili di cui al comma 2 sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale.

4. La città metropolitana di Venezia si dota degli strumenti operativi volti a gestire unitariamente l'Arsenale e a garantirne la conservazione e il recupero fisici e funzionali.

5. L'Arsenale è sottoposto ai normali strumenti urbanistici previsti per la città metropolitana di Venezia.

6. Sono inoltre sdemanializzate e cedute gratuitamente alla città metropolitana di Venezia: idroscalo G. Miraglia, Forte di Sant'Andrea-Vignole, Arsenale, San Basilio-aree ex portuali, prospicienti il canale della Giudecca, parzialmente occupate dall'università, ex scalo ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze della società Ferrovie dello Stato Spa lungo il canale della Scemenzera lato est, caserma Pepe-lido di Venezia, forte Ca'Bianca-lido di Venezia, arenile del lido di Venezia, forte Ca' Roman-località Pallestrina, forte Penzo-Chioggia.

Art. 23.
(Agevolazioni per la residenza).

1. Le abitazioni realizzate dalla città metropolitana di Venezia per le finalità di cui all'articolo 1,

comma 4, lettera f), sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Il Piano generale stabilisce i fondi da assegnare annualmente per la realizzazione delle abitazioni di cui al comma 1.

Art. 24.
(Norme transitorie e finali).

1. Le disposizioni della presente legge che definiscono l'ordinamento della città metropolitana di Venezia possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente.

2. All'ordinamento della città metropolitana di Venezia si applicano, in quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati i comizi elettorali per l'elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano di Venezia.

4. Fino all'istituzione della città metropolitana di Venezia, le disposizioni contenute nella presente legge sono attuate in via transitoria dal comune di Venezia e dai suoi organi istituzionali, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 25.
(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, convertito dalla legge 3 febbraio 1938, n. 168;

b) legge 31 marzo 1956, n. 294;

c) legge 20 ottobre 1960, n. 1233;

d) legge 2 marzo 1963, n. 397;

e) legge 5 luglio 1966, n. 526;

f) statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;

g) legge 16 aprile 1973, n. 171;

h) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

i) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962;

l) legge 5 agosto 1975, n. 404;

m) decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;

n) legge 29 novembre 1984, n. 798;

o) decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;

p) legge 8 novembre 1991, n. 360;

q) legge 5 febbraio 1992, n. 139;

r) decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

s) decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, ad esclusione dell'articolo 6-bis.